

Torino,

23 DIC 2014

Prot. n.

1634

ME 100
/DIRT110

Classificazione: 7.60.90

Spett. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
Ufficio Ex PQA V

Spett. Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Spett. Settori/Servizi Agricoltura delle Province

Spett. Uffici Agricoltura delle Comunità Montane

Spett. Organismi di Controllo operativi in Piemonte

Spett. FederBio

Spett. Associazioni dei Produttori Agricoli Biologici del Piemonte

Spett. Organizzazioni Professionali Agricole - Uffici regionali

Spett. Ente Risi

LORO SEDI

Mezzo invio: via e-mail

OGGETTO: D.G.R. n. 41-526 del 03/11/2014 - Disposizioni per quanto riguarda le rotazioni agrarie nella coltivazione del riso.
Chiarimento interpretativo.

Referente:
Carlo Masante: tel: 011/4324708
e-mail: carlo.masante@regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
Tel. 011.43221467
Fax 011/4323765

Come è noto la DGR in oggetto dispone di revocare la DGR n. 55-954 del 03/11/2010 dando completa applicazione a quanto previsto all'art. 3 "Produzione vegetale", comma 1 del DM n. 18354 del 27/11/2009.

Ovviamente tali disposizioni ministeriali dovranno essere applicate a partire dalla data della citata DGR n. 41-526.

Per tale motivazione, con riguardo alla coltivazione del riso, il "Momento zero" non può che essere l'anno 2015 ed a partire da tale data il riso potrà succedere a se stesso per un massimo di tre cicli.

Risulta pertanto opportuno che le aziende agricole provvedano, fin dal primo anno di applicazione delle norme dell'art. 3 del succitato decreto (anno 2015), a porre in rotazione, secondo una corretta organizzazione aziendale e fatta salva la discrezionalità imprenditoriale, una parte dei terreni destinati alla coltivazione biologica del riso permettendo così di mantenere pressoché costante la produzione aziendale annuale di riso biologico.

Tale suggerimento si ritrova anche nella nota ministeriale n. 12096 del 03/08/2010, documento esplicativo e di chiarimento tecnico circa i contenuti dell'art. 3 del DM n. 18354, che per comodità si allega alla presente.

In tale nota è precisato che "l'eventuale scelta di condurre la successione colturale investendo tutta la superficie aziendale con la stessa coltura nello stesso momento deve essere considerata una pratica non ordinaria, comunque da considerare come elemento di rischio e da sottoporre alla preventiva valutazione da parte dell'Organismo di Controllo".

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Franco OLIVERO





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E
DELLA QUALITÀ
SAQX

DG SAQ
Prot. Uscita del 03/08/2010
Numero **0012096**
Classifica



Roma 10 3 AGO 2010

Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari

Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

Oggetto: Documento esplicativo e di chiarimento tecnico circa i contenuti dell'Art. 3 Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, recante *"Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici"*.

alle Regioni e Province Autonome
Loro sedi

agli Organismi di Controllo
Loro sedi

ai Membri del Comitato Consultivo per
l'agricoltura biologica ed ecocompatibile
Loro sedi

Si trasmette l'allegato documento predisposto da questa Amministrazione per corrispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate in merito all'applicazione dell'Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009.

Si ritiene che le indicazioni contenute nel documento possano agevolare l'attuazione uniforme del citato Art. 3 che attua le disposizioni comunitarie che impongono, in agricoltura biologica, la realizzazione di rotazioni poliennali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Adriano Rasi Caldagno

2
8/1

DOCUMENTO ESPLICATIVO

Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2010.

Con il presente documento, si intendono chiarire alcuni contenuti dell'art. 3 del Decreto MiPAAF n. 18354 del 27/11/2009 (di seguito DM) al fine di consentirne una corretta applicazione.

Questa Amministrazione, con l'emanazione del DM sopra citato, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni agli operatori del settore dell'agricoltura biologica, utili al fine di contemperare l'applicazione dei principi propri di questo metodo di coltivazione con l'esistenza di condizioni particolari di aree produttive soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali che possono condizionare la durata delle sequenze colturali.

Il DM identifica nella successione di almeno tre cicli colturali di colture non poliennali appartenenti a specie botaniche differenti (di cui almeno una appartenente alla famiglia delle leguminose o, se appartenente a famiglia differente, comunque destinata al sovescio) la condizione del rispetto di un minimo avvicendamento colturale. Tale riferimento alla specie botanica deve intendersi applicato anche per quanto indicato dalla deroga relativa ai cereali autunno-vernini (terzo capoverso, primo trattino).

Pertanto, fermo restando che le sequenze colturali devono comunque prevedere un intervallo minimo di due cicli di colture diverse prima che la stessa specie possa essere nuovamente coltivata (fatte salve le deroghe di cui sotto) e che delle tre specie in sequenza almeno una sia una coltura leguminosa (da reddito o da sovescio) o altra coltura da sovescio, tutte le sequenze colturali caratterizzate da un numero maggiore di tre cicli colturali devono essere considerate conformi alle indicazioni del DM.

Per effetto delle indicazioni relative alle colture erbacee poliennali di cui all'ultima riga del comma 1, Art. 3 del DM, sono considerate conformi alle indicazioni del DM stesso tutte le sequenze colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale (es. prato, ortiva a ciclo poliennale quale carciofo o asparago, ortiva destinata alla produzione di seme se a ciclo biennale).

Comunque, in tutti i casi, anche in relazione a quanto sopra esplicito, è opportuno precisare che le valutazioni sulla conformità delle successioni colturali nei riguardi delle indicazioni del DM devono essere realizzate tenendo conto dell'intero avvicendamento e/o rotazione dichiarata e contenuta nella relazione tecnica complementare alla Notifica ai sensi dell'Art. 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 del 05/09/2008.

È quindi opportuno che gli organismi pubblici e privati di controllo possano accertare, in occasione delle visite ispettive di sorveglianza presso le aziende, l'esistenza di un'effettiva suddivisione della superficie destinata alla coltivazione in aree rotazionali in numero e in superficie adeguata tali da accogliere la dichiarata successione colturale. La valutazione del numero delle aree rotazionali necessarie è eseguita sulla base della lunghezza dei cicli colturali delle differenti colture, in conformità agli ordinari criteri di pratica agronomica.

In altri termini, l'eventuale scelta di condurre la successione colturale investendo tutta la superficie aziendale con la stessa coltura nello stesso momento deve essere considerata una pratica non ordinaria, comunque da considerare come elemento di rischio e da sottoporre alla preventiva valutazione dell'organismo di controllo

Esclusivamente ai fini dell'applicazione delle indicazioni proposte dal DM, le colture **consociate** con leguminose e gli erbai misti con **leguminose** sono **considerati** al pari di una coltura pura di leguminose da reddito o da **sovescio** o di altra coltura da sovescio

Si ritiene altresì opportuno precisare che qualora una delle colture previste dalla sequenza colturale non possa **essere** portata a termine per condizioni climatiche o agronomiche avverse, e che pertanto la raccolta o il sovescio non abbia avuto luogo o non possa avere luogo, **essa** potrà **essere** riseminata o ritrapiantata senza che tale coltivazione sia considerata come un nuovo ciclo colturale. Tale circostanza dovrà essere **opportunamente** registrata a livello aziendale e segnalata all'organismo di controllo in occasione della visita ispettiva.

Relativamente agli ortaggi a foglia per la loro **classificazione** si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 27/08/2004 -Ministro della Salute - G.U. Suppl. Ordin. n° 292 del 14/12/2004. Prodotti fitosanitari: limiti **massimi** di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. E' opportuno altresì precisare che la deroga prevista al terzo capoverso (deroghe), terzo trattino si può applicare solo per le specie ortive che possono essere coltivate **sia** per la raccolta a foglia/cespo che per la raccolta a taglio solo **se** la loro raccolta (che può avvenire **simultaneamente** o scolarmente) determina comunque la fine del ciclo colturale.

Invece, la deroga prevista al terzo capoverso, quarto trattino, si deve applicare **esclusivamente** alle colture il cui prodotto è costituito **principalmente** dalle foglie (con eventuale minore presenza di altri organi della pianta quali steli e/o fiori) la cui raccolta viene eseguita mediante taglio o sfalcio e che, in relazione alla capacità di ricrescita della coltura, può essere ripetuta per più volte, prima della conclusione del ciclo colturale. Ciò non esclude che all'interno del periodo di sei mesi possano succedersi più cicli di colture da taglio se appartenenti a specie diverse.

Con riferimento alla penultima riga del comma 1, Art. 3 del DM (durata del sovescio) si precisa che **la** coltura destinata a sovescio (leguminosa o non) deve avere una durata minima di almeno 70 giorni, calcolati a decorrere dalla data di semina della coltura da sovesciare e la **semina/trapianto** della coltura **successiva**. Le informazioni relative alle date di semina della coltura da sovescio e della coltura successiva dovranno essere **opportunamente** registrate a livello aziendale e riportate all'organismo di controllo in occasione della visita ispettiva.

